

III.

TORNATA DEL 29 MARZO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi (pag. 38) — Congedo (pag. 38) — Ringraziamenti della famiglia del senatore Penserini (pag. 38) — Risultato di votazione a scrutinio segreto (pag. 38) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 39) Nomina di scrutatori (pag. 40) — Nomina di Commissioni (pag. 40) — Presentazione di disegni di legge (pag. 40) — Per la interpellanza del senatore Todaro sull'Università di Messina (pag. 41) — Lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti (pag. 41) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 47).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della marina e della pubblica istruzione.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il cav. Emilio Balzarini, maggiore di stato maggiore, Roma: *Il problema militare per l'Italia*.

Il comandante il Corpo di stato maggiore, Roma: *La guerra tra la Russia e il Giappone* (Vol. I e II, 1904-905).

Il presidente del Consorzio per la navigazione interna nella Valle Padana, Milano: *Navigazione interna* (Conferenza dell'onor. Romanin Jacur).

Il presidente della Commissione d'inchiesta per l'esercito, Roma: *Relazione di quella Commissione d'inchiesta sui diversi temi militari*.

Il direttore generale della Società di mutuo soccorso tra gli insegnanti, Roma: *Atti della 56^a consulta di quella Società per l'anno 1908*.

Il signor Francesco Lupò, Catanzaro: *Intorno alla riforma scolastica*.

Il direttore generale delle carceri e riformatori, Roma: *Statistica delle carceri e dei riformatori per gli anni 1904, 1905, 1906 e 1907*.

Il dott. Riccardo Fabbris, Milano: *Al mare. Contributo agli studi per il nuovo porto di Marano Lagunare e per la difesa del Friuli*.

Il direttore della R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri, Roma: *Annuario di quella Regia scuola d'applicazione per l'anno 1908-909*.

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, Roma: *Indicatore delle comunicazioni marittime* (Anno I, nn. 1, 2 e seguenti).

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Atti della Commissione per la riforma delle leggi sugli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi* (Volume I e II).

L'onorevole sindaco del comune di Novara: *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1907.*

L'onorevole ministro della marina, Roma: *Annuario Ufficiale della Regia marina per l'anno 1909.*

L'onorevole ministro dell'interno, Roma: *Tabella generale delle sezioni componenti ciascun collegio elettorale politico.*

L'ing. G. Robecchi, Napoli: *Lettera aperta al tenente generale Mangiagalli già ispettore generale d'artiglieria.*

L'onorevole sindaco del comune di Genova: *Elenchi alfabetici dei profughi e dei feriti accolti in Genova.*

La signora Cristina Magenta ved. Cantoni: *In memoria di Carlo Cantoni.*

Il presidente del Comitato centrale di soccorso per i danneggiati dal terremoto, Roma: *Elenchi nominativi dei profughi dai luoghi colpiti dal terremoto arrivati in altre provincie del regno.*

Il signor Raffaele Bilancioni, Roma: *Descrizione di un nuovo sistema di costruzioni non soggette a rovina per causa di terremoto.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Forlì: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1907.*

Il signor Luigi Graffagni, Savona: *Le città marinare del bel Paese là ove il sì suona.*

L'onor. senatore barone Giovanni Barracco, Roma: *Regalia.*

L'onor. sindaco del comune di Torino: *Relazione sulle condizioni igieniche sanitarie di quel comune.*

L'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, Roma: *L'opera del Ministero di agricoltura, industria e commercio per le biblioteche popolari.*

Il signor G. Mondello, San Domingo: *XI Novembre.*

Il signor Francesco Navarra, Firenze: *Qualche idea circa l'esercito in Italia.*

Il presidente del Monte dei Paschi in Siena: *Rendiconto della gestione di quel Monte dei Paschi per l'anno 1907.*

Il presidente della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: *Memorie di quella R. Accademia (Fasc. 1^o della Sezione di scienze giuridiche e storico-filologiche. Anno 1907-903, serie 1^a, t. II).*

Il signor Orazio Marucchi, Roma: *Esame di un opuscolo di Mons. G. Wilpert riguardante alcuni miei studi sulle catacombe romane.*

Il prof. Carlo Fedeli, Pisa: *I documenti pontifici riguardanti l'Università di Pisa.*

L'onor. sindaco del comune di Genova: *Studio comparativo sulle spese di trasporto dei cotonni greggi e del carbon fossile dai paesi di origine ai mercati europei e particolarmente a quelli del Piemonte, della Lombardia e della Svizzera durante gli anni 1899 al 1908.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Brescia: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1908.*

Il prof. Scipione Regnoli, Roma: *Costruzioni staticamente determinate contro i movimenti tellurici isolatori a sfere.*

Il capitano G. Borredon, Ischia:

1^o *Excelsior o la soluzione dell'immenso problema dell'ignoto;*

2^o *L'equilibrio ed il moto perpetuo della terra girante intorno al sole;*

3^o *Realtà dell'essere. L'essere e il non essere. Tempo e spazio.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Parma: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1905-906 (Parte I verbali. Parte II allegati).*

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Candiani chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà concesso.

Ringraziamento.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore Penserini ringrazia per le condoglianze e per la commemorazione fatta in Senato del caro estinto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni che hanno avuto luogo nella seduta di sabato scorso:

Per la nomina della Commissione per il regolamento interno:

Senatori votanti	121
Maggioranza	61

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1909

Il senatore Arcoleo	ebbe voti	92
» Finali	»	90
» Pellegrini	»	89
» Bonasi	»	85
» Cefaly	»	76
» Sonnino	»	70
Schede bianche		18
Eletti i senatori Arcoleo, Finali, Pellegrini, Bonasi, Cefaly e Sonnino.		
Per la nomina della Commissione di finanze:		
Senatori votanti		123
Maggioranza		62
Il senatore Vacchelli	ebbe voti	107
» Finali	»	104
» Mezzanotte	»	103
» Scialoja	»	102
» Pisa	»	99
» Ricotti	»	98
» Colombo	»	97
» Dini	»	96
» Morin	»	94
» Taverna	»	92
» Rossi Luigi	»	91
» Rattazzi	»	89
» Riolo	»	89
» Cannizzaro	»	83
» Borgatta	»	79
» Di Marzo	»	77
» Blaserna	»	63
» Caldesi	»	61
» Bettoni	»	43
» Roux	»	36
» Veronese	»	33
» Astengo	»	9
» Mariotti Giov.	»	8
» Marazio	»	6
Voti nulli o dispersi		67
Schede bianche		7

Eletti i senatori Vacchelli, Finali, Mezzanotte, Scialoja, Pisa, Ricotti, Colombo, Dini, Morin, Taverna, Rossi Luigi, Rattazzi, Riolo, Cannizzaro, Borgatta, Di Marzo e Blaserna.

Ballottaggio fra i senatori Caldesi e Bettoni.

Per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti	122
Maggioranza	62

Il senatore Pagano-Guarnaschelli ebbe voti	101
» Municchi	100
» Di Prampero	97
» Colombo	95
» Colonna Fabrizio	90
» Bava-Beccaris	89
» Melodia	80
» Frola	67
» Rossi Luigi	45
» Di Camporeale	42
» Lucchini	13
» Tiepolo	11
Voti nulli o dispersi	8

Eletti i senatori Pagano-Guarnaschelli, Municchi, Di Prampero, Colombo, Colonna Fabrizio, Bava-Beccaris, Melodia e Frola.

Ballottaggio fra i senatori Rossi Luigi e Di Camporeale.

Per la nomina della Commissione per le petizioni:

Senatori votanti	122
Maggioranza	62

Il senatore Di Marzo	ebbe voti	99
» Parpaglia	»	98
» Tassi	»	94
» Scialoja	»	93
» Arrivabene	»	73
» Di Carpegna	»	23
Voti nulli o dispersi		25
Schede bianche		19

Eletti i senatori Di Marzo, Parpaglia, Tassi, Scialoja e Arrivabene.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. *Votazioni di ballottaggio, a compimento delle Commissioni di finanze e per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.*

II. *Votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:*

- a) di contabilità interna;
- b) per i trattati internazionali;
- c) per i decreti registrati con riserva;
- d) per la biblioteca.

III. Votazione per la nomina dei commissari:

a) al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica (tre);

b) alla Cassa dei depositi e prestiti (tre);

c) di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto (tre).

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori incaricati dello scrutinio delle votazioni che si stanno compiendo.

Per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione di finanze risultano scrutatori i senatori Manassei, Scialoja, De Marinis.

Per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, i senatori Reynaudi, Conti, Fiocca.

Per la nomina della Commissione di contabilità interna, i senatori Gessi, Mariotti Filippo, Guala.

Per la nomina della Commissione per i trattati internazionali, i senatori Caravaggio, Luciani, Torielli.

Per la nomina della Commissione dei decreti registrati con riserva, i senatori Tommasini, Di Giovanni, De Sonnaz.

Per la nomina della Commissione per la biblioteca, i senatori Colonna Fabrizio, Mazzolani, Massarucci.

Per la nomina di tre commissari al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, i senatori De Cupis, Di Marzo, Pellegrini.

Per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, i senatori Annaratone, Pisa, Fabrizi.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto, i senatori Frigerio, Sismondo, Mezzanotte.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. In conformità della facoltà accordatami dal Senato nella precedente seduta, ho nominato le seguenti Commissioni:

Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia per la XXIII Legislatura:

Presidente: S. E. il senatore Rattazzi, vicepresidente del Senato.

Membri ordinari: i senatori Astengo, Cavasola, Cefaly, Paternostro, Petrella, Rossi Luigi.

Membri supplenti: i senatori Carle Giuseppe, De Marinis, Guala, Inghilleri, Lucchini Luigi, Mazzolani, Pellegrini, Scialoja.

Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia per la XXIII Legislatura:

Presidente: il senatore Blaserna, vicepresidente del Senato.

Membri ordinari: i senatori Baccelli, Bonasi, Borgatta, Fiocca, Gabba, Giorgi, Pagano, Tajani.

Membri supplenti: i senatori Lucchini Giovanni, Martuscelli, Schupfer, Tassi.

La Commissione per la riforma del regolamento giudiziario del Senato è composta dai senatori Bonasi, Borgnini, De Marinis, Petrella, Tassi, Vischi.

Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898 sul trattamento di riposo dei medici condotti e di altri sanitari.

Questo disegno di legge si trovava già dinanzi al Senato sul fine della passata Legislatura ed un'apposita Commissione lo stava esaminando, quando venne il decreto che chiudeva la Legislatura. Se il Senato non dissente, potrebbe delegarsi al Presidente la nomina della Commissione pel suo esame.

Ho poi l'onore di presentare al Senato i seguenti due disegni di legge:

Riconoscimento giuridico degli Ordini sanitari;

Ordinamento civile delle isole di Tremiti.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questi disegni di legge. Per il primo di essi, se non vi sono osservazioni in

contrario, s'intende approvata la proposta del Presidente del Consiglio; farò conoscere al più presto i nomi dei componenti la Commissione; gli altri progetti di legge saranno inviati agli Uffici.

Per la interpellanza del senatore Todaro.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro della pubblica istruzione, gli chiedo se e quando intenda rispondere all'interpellanza del senatore Todaro sull'Università di Messina, annunciata in altra seduta.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.* Io accetto l'interpellanza e sono agli ordini del Senato; pregherei però che lo svolgimento fosse rinviato a dopo le ferie di Pasqua.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Ringrazio l'onorevole ministro della pubblica istruzione della risposta datami e consento nel rinvio.

PRESIDENTE. Allora l'interpellanza del senatore Todaro sarà svolta alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le vacanze pasquali.

**Lettura di una proposta di legge
del senatore Conti.**

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno autorizzato la lettura di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Conti.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di leggerlo.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

La obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, stabilita dalle leggi 17 marzo 1898, 28 giugno 1903 e 31 gennaio 1904, a favore del lavoro industriale in genere ed a carico degli esercenti d'impresе, industrie o costruzioni, è estesa anche alla terra per il lavoro agricolo, a favore dei contadini che la coltivano ed a carico dei proprietari o chi per essi, in conformità alle norme e disposizioni della presente legge.

Art. 2.

L'assicurazione della terra a favore dei lavoratori di fondi rustici è un obbligo inerente alla proprietà dei medesimi, indipendentemente dalla quantità e dalle mercedi dei lavoratori addetti alla coltivazione, come dal genere della coltura e dalla qualità dei lavori che questa richiede. Perciò i proprietari che tengono direttamente la conduzione dei loro fondi, oppure mediante amministratore, agente o fattore stipendiato, hanno l'obbligo e la responsabilità dell'assicurazione degli infortuni avvenuti sulle loro terre.

Nel caso di fittabili che assumono l'esercizio e la conduzione di una tenuta, di un podere, e in genere di una determinata quantità di terreno di estensione superiore ai 4 ettari, a scopo di coltivazione e produzione, e pagando un canone annuo convenuto, a loro rischio e pericolo, senza ingerenza nè interessenza da parte del proprietario del fondo, la responsabilità giuridica dell'assicurazione spetta egualmente al proprietario, ma il pagamento del premio d'assicurazione cui il fondo stesso è vincolato, viene sostenuto in parti eguali fra il proprietario ed il fittabile, e così in genere tra il proprietario e chiunque abbia la conduzione di un fondo, a mezzadria, o con qualunque altra forma di colonia, di estensione maggiore di ettari 4.

Art. 3.

Quando si tratta di piccoli appezzamenti di terreno fino a un ettaro di superficie, non solo l'obbligo legale ma anche il pagamento dell'assicurazione dei medesimi è intieramente ed esclusivamente a carico del proprietario. Da un ettaro fino a quattro ettari, un terzo della spesa per l'assicurazione è a carico del mezzadro o affittuario, e gli altri due terzi a carico del proprietario.

Art. 4.

Per gli effetti della presente legge si intendono lavoratori della terra tutti quei contadini che *stabilmente* o *temporaneamente*, sono adibiti a tutti quei lavori agricoli, *senza alcuna esclusione*, che sono indispensabili per la coltivazione e produzione agricola, per l'esercizio delle aziende agrarie; e in genere sono compresi in questa indicazione tutti quei

lavori che per ragioni evidenti di affinità e di attinenza agli interessi, all'incremento ed al miglioramento dell'agricoltura, non si possono considerare altrimenti che agricoli. Fra i lavoratori garantiti dall'assicurazione della terra sono compresi pure quelli assunti per pochi giorni ed anche per poche ore per necessità ed urgenza di lavoro.

I limiti di età dei lavoratori, per gli effetti della legge, si estendono dai 13 ai 70 anni.

Art. 5.

Quei lavoratori della terra, i quali in modo più o meno regolare e continuativo prestano l'opera loro anche in opifici e in fabbriche industriali, venendo a trovarsi coperti da due assicurazioni diverse, qualora vengano colpiti da infortunio mentre attendono al lavoro industriale, non possono percepire un indennizzo maggiore di quello che percepirebbero per identico infortunio durante un lavoro agricolo.

Art. 6.

La presente legge si applica anche ai lavori di potatura, abbattimento e segatura e trasporto degli alberi, quando tali lavori facciano parte integrante e necessaria della coltivazione ed esercizio di un fondo.

Quando invece il taglio, l'abbattimento, la segatura e il trasporto degli alberi siano indipendenti dalla coltivazione di un fondo, e rappresentino un'impresa esclusiva di boschicoltura e silvicoltura, saranno applicate, per gl'infortuni che avvengano in questi lavori, le disposizioni della legge 31 gennaio 1904 relative ai lavori delle aziende e imprese industriali.

Però, per gl'infortuni contemplati dal primo capoverso del presente articolo, l'indennità non potrà mai essere corrisposta in misura inferiore a quella stabilita dal regolamento annesso alla legge sopracitata del 31 gennaio 1904, salvo alle Società assicuratrici di esigere la differenza del premio di assicurazione.

Art. 7.

Gli infortuni del personale addetto alle macchine e motori mossi da forza inanimata, adibiti alla esecuzione di lavori agricoli, cadono

sotto il disposto dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1904; quanto ai contadini che cooperano e completano il lavoro agricolo delle macchine, senza però essere adibiti particolarmente al servizio delle medesime, sono compresi nell'assicurazione agricola del fondo al quale servono le macchine e tenuto conto delle disposizioni dell'art. 30 della presente legge, e quelle del terzo capoverso dell'art. 6.

Quando le macchine di cui sopra non siano noleggiate per un servizio temporaneo, ma siano invece proprietà permanente del fondo, della tenuta, podere, ecc., è in facoltà del proprietario di comprendere nell'assicurazione agricola del fondo anche il servizio delle macchine, a favore del personale ad esse addetto sempre alle condizioni di indennizzo stabilite più sopra.

Quando le macchine per i lavori agricoli siano prese temporaneamente a nolo da apposite imprese, le quali forniscono anche il personale meccanico, l'assicurazione di questo spetta esclusivamente all'impresa che provvede il personale e le macchine.

Art. 8.

I lavori di bonifiche idrauliche, sistemazione di frane e bacini montani, costruzione, manutenzione e restauro di strade ordinarie, nazionali, provinciali e comunali, non sono compresi nella presente legge, perchè quando abbiano carattere d'impresa industriale sono già contemplati dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1904.

Nella presente legge sono invece compresi tutti questi lavori, quando o per la loro piccola entità, o perchè eseguiti dagli stessi proprietari e conduttori di fondi, sia per manutenzione che per servizi ordinari e straordinari dei fondi stessi, perdono il loro carattere d'impresa industriale.

Art. 9.

Fra i lavori agricoli sono compresi non solo quelli che si fanno all'aperto, ma anche tutti gli altri che secondo la natura, la stagione e le speciali condizioni atmosferiche e meteorologiche, si compiono abitualmente o devono essere compiuti eccezionalmente nelle abitazioni, case coloniche, fattorie, latterie, ecc., ma che sono egualmente indispensabili alla coltivazione ed alla produzione agricola.

Art. 10.

In conformità alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, l'obbligo dell'assicurazione ha vigore anche se un piccolo fondo o appezzamento sia coltivato esclusivamente da membri della stessa famiglia tanto se questa è semplicemente affittuaria, come se è proprietaria del fondo coltivato. In quest'ultimo caso la responsabilità spetta al capo-famiglia e ad esso sono applicabili le disposizioni dell'art. 22.

Art. 11.

L'obbligo di assicurare i fondi contro gli infortuni derivanti e dipendenti dal fatto della loro coltivazione, è imposto anche quando le terre sulle quali i contadini lavorano fossero di proprietà dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Consorzi, Enti morali, Istituti di beneficenza ed Opere pie in genere, senza veruna eccezione.

Art. 12.

Qualora un fittabile o qualsiasi altro conduttore di fondi non proprii trascurasse di ottemperare all'obbligo dell'assicurazione che gli spetta, ogni responsabilità nel caso d'infortunio, ricade sul proprietario, senza alcuna eccezione, in conformità a quanto dispone l'art. 2, fatta eccezione per le responsabilità penali che ricadessero direttamente su quegli cui spettava il carico dell'assicurazione.

Spetta però al proprietario il diritto di farsi risarcire completamente delle spese sostenute, quando sia provata la sua buona fede.

Art. 13.

Per infortuni sul lavoro si intendono i casi di morte, d'inabilità permanente assoluta di inabilità permanente, parziale e d'inabilità temporanea parziale.

Nella denominazione d'infortuni sul lavoro sono compresi tutti quelli avvenuti in dipendenza ed in esecuzione delle condizioni portate dalla locazione d'opera e in occasione e dipendenza del lavoro stesso. Cioè, infortunio del lavoro è quello nel quale il lavoro entra come causa necessaria dell'infortunio stesso.

Art. 14.

Gli infortuni del lavoro si dividono in *lievissimi*, *lievi* e *gravi*. *Lievissimi* sono quelli guaribili entro tre giorni; *lievi* quelli guaribili entro 10 giorni; *gravi* tutti gli altri.

Agli infortuni *lievissimi* non spetta alcuna indennità; per i *lievi* l'indennità decorre dal terzo giorno; per i *gravi* dal giorno successivo a quello in cui l'infortunio è avvenuto.

Art. 15.

Il lavoratore colpito da infortunio, sia *lievissimo* che *lieve*, ha obbligo di farne immediata denuncia sia al proprietario del fondo, sia al conduttore, all'amministratore od al fittabile. Trascorso un mese dal giorno dell'infortunio senza che questo sia stato denunciato, si riterrà la lesione come non riportata sul lavoro.

Il lavoratore colpito da infortunio grave, deve subito entrare e rimanere nell'ospedale indicato dall'Istituto assicuratore finchè sia necessario per arrestare le conseguenze dell'infortunio, e perchè possa esservi curato coi metodi indicati dalla scienza onde ottenere una più rapida guarigione e impedire così che la invalidità temporanea diventi invalidità permanente.

Se il lavoratore non voglia sottoporsi alle visite mediche preventive, non ha diritto, per l'avvenuto infortunio, alla indennità stabilita dalla legge, a meno che l'infortunio sia tale da rendere manifesto e indubitabile che le lesioni riportate sono in diretta ed effettiva dipendenza dall'infortunio stesso. Nel caso che il lavoratore non voglia sottoporsi alle visite di controllo ed opponga un ingiustificato rifiuto alle richieste fattegli dall'Istituto assicuratore, ed in seguito a decisione del Collegio d'arbitri di cui all'art. 27, perderà il diritto a percepire qualsiasi indennità sia per invalidità permanente che temporanea.

Tutte le spese mediche di cui nel presente articolo sono a carico esclusivo dell'Istituto assicuratore. Il regolamento della presente legge determinerà la tariffa delle spese mediche e farmaceutiche in fatto d'infortunio.

Art. 16.

Nei casi d'infortunio isolato, allo scopo di eliminare ogni possibile contestazione per sospetto di dolo o mala fede, e nella impossibi-

lità d'una inchiesta, ha valore probativo la deposizione del contadino colpito dall'infortunio, fatta a persona investita di autorità legale e sotto il vincolo del giuramento. Questa deposizione terrà luogo del processo verbale, senza pregiudizio di eventuale azione penale quando avesse a risultare falsa.

Art. 17.

In ogni caso d'infortunio, colui al quale spetta la gestione o la conduzione del fondo, è obbligato a sostenere le spese per le prime cure immediate e per il certificato medico, salvo il rimborso che gli compete, da parte della Compagnia assicuratrice.

Art. 18.

Salvo le disposizioni riflettenti il concorso dei fittabili, ed altri conduttori di fondi nella spesa del premio di assicurazione, in conformità agli articoli 2 e 3 della presente legge, chiunque, mediante ritenute sui salari, direttamente o indirettamente fa concorrere i lavoratori della terra, che si trovano alle sue dipendenze stabilmente o temporaneamente, alla spesa dell'assicurazione, è passibile di multa, il di cui importo sarà stabilito dal regolamento della presente legge, e che sarà raddoppiato nel caso di recidiva, senza pregiudizio di ogni altra responsabilità di carattere grave.

Art. 19.

Qualunque patto inteso a deludere il pagamento delle indennità ed a scemarne la misura stabilita, è nullo, e l'indennità, salvo le anticipazioni documentate, fatte dal conduttore del fondo, dovrà sempre essere pagata direttamente al danneggiato, e in caso di morte ai suoi eredi legittimi, od agli eredi naturali ammessi dal Cod. civ.

Art. 20.

Il credito dell'indennità per qualsiasi caso d'infortunio, non può essere ceduto nè pignorato, nè sequestrato, e gode del privilegio sancito dall'art. 1958, n. 6, del Codice civile concernente i valori depositati a cautela di pagamento.

L'azione per conseguire le indennità stabilite

dalla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio risultante del certificato medico.

Questa prescrizione ha luogo tanto in confronto dell'Istituto assicuratore che del proprietario o fittabile o conduttore di fondi, cui spettava l'obbligo dell'assicurazione della terra.

Art. 21.

La revisione d'indennità d'infortunio è ammessa quando risulti provato erroneo il primo giudizio di liquidazione o vi sia fondata presunzione di tale erroneità o quando nelle condizioni fisiche del lavoratore intervengano modificazioni derivanti dall'infortunio. Tanto in un caso che nell'altro, la domanda di revisione è ammessa solo quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente fra le parti mediante accordo o transazione e in conformità alle disposizioni del comma III dell'art. 26.

La domanda di revisione non può essere proposta che una volta, trascorsi almeno sei mesi dal pagamento dell'indennità.

Nel caso di morte avvenuta prima di un anno dal giorno dell'infortunio, la domanda può essere chiesta dagli aventi diritto, ma entro un mese dalla data della morte, e sempre entro il termine sopra indicato di un anno dal giorno dell'infortunio.

Art. 22.

Nel caso di mancata assicurazione, chi si è reso colpevole di questa mancanza, è responsabile in proprio della somma d'indennità che l'Istituto assicuratore avrebbe dovuto pagare al contadino colpito da infortunio, senza pregiudizio di ogni altra penalità derivante dal fatto dell'avvenuto infortunio.

Art. 23.

Per la esecuzione della presente legge, l'assicurazione che essa prescrive viene assunta dalla Cassa nazionale per gl'infortuni sul lavoro, la quale dovrà accettare tutte le proposte di assicurazione agricola che le saranno presentate da Consorzi o sindacati costituiti secondo le disposizioni contenute negli articoli della legge, da capi e gerenti di aziende agricole, da privati proprietari di fondi, e da chiunque

sia tenuto all'obbligo dell'assicurazione, essendo però in facoltà di chiunque di ricorrere per l'assicurazione stessa, anche ad altre Società e Istituti esercenti il medesimo ramo e debitamente riconosciuti e autorizzati secondo le prescrizioni del Codice di commercio e delle leggi speciali.

Art. 24.

La proporzione del premio di assicurazione da pagarsi alla Cassa Nazionale infortuni è basata sulla estensione del fondo da assicurarsi calcolata secondo le misure legali in ettari, ecc., senza tener conto delle frazioni in più.

Art. 25.

In rapporto alle assicurazioni i terreni vengono ripartiti nelle seguenti categorie;

- a) terra irrigua;
- b) terra asciutta, aratoria, a produzione di erba, fieno, stramaglie, canape, lino, ortaggi e frutta;
- c) terra coltivata per un solo terzo del latifondo, e cioè un terzo arato e due a prato;
- d) terra coltivata a ortaglia a scopo di speculazione;
- e) terra a bosco, boschina e castagneto;
- f) pascoli alpini.

Per ogni categoria la Cassa nazionale infortuni dovrà esigere, prima di procedere alla assicurazione richiesta, la presentazione di un certificato da parte dell'ufficio del censo, e, dove questo non esistesse, dall'agenzia delle imposte del capoluogo di mandamento, comprovante la qualità, il genere della coltivazione e produzione, e la estensione del fondo che si vuole assicurare.

Il premio di assicurazione, per ogni ettaro, e secondo le diverse categorie, è il seguente:

terreni irrigui e terreni coltivati a ortaglia a scopo di speculazione	. L. 1.10 (per ettaro)	
terreni a coltura	. . . » 0.90	»
terreni a terzo	. . . » 0.70	»
castagneto e boschivo	» 0.40	»
pascoli alpini	. . . » 0.20	»

Art. 26.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, in base ai risultati dei primi due anni

di esercizio rispetto ai profitti e perdite della Cassa nazionale infortuni, potrà aumentare o diminuire la tariffa del premio di assicurazione, stabilita dal regolamento annesso alla presente legge, e ciò dopo aver sentito il Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della previdenza.

Art. 27.

In caso di contestazioni sul diritto all'indennità o sulla misura di questa, le relative transazioni non sono valide senza la omologazione del Tribunale.

Le contestazioni sulle cause, sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio dovranno essere sottoposte, ad un Collegio d'arbitri, due dei quali nominati rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo fra le partistesse, o, in caso diverso, dal presidente del Tribunale.

La costituzione dell'arbitrato è obbligatoria per ambo le parti contendenti; e se una di esse rifiuti di nominare l'arbitro che le spetta, provvederà alla scelta e nomina di esso il presidente del Tribunale.

Il Collegio d'arbitri per infortuni sul lavoro ha sede in ogni capoluogo di circondario.

Le transazioni relative alla entità del risarcimento, concluse fra danneggiati e loro eredi, e le Società assicuratrici, con o senza intervento del proprietario o del conduttore del fondo ove il sinistro è avvenuto, non saranno valide senza la omologazione del Tribunale, e non potranno essere impugnate di nullità se non coll'intervento del giudice competente, e nel solo caso che esse siano state concluse con evidenti vizi di forma, errori di perizia, od altri difetti gravi.

Art. 28.

Nel caso di morte, cagionata da infortunio sul lavoro, l'indennità viene fissata in lire 2500, se il lavoratore ha famiglia; eguale indennità in lire 2500 viene assegnata al lavoratore colpito da inabilità permanente assoluta al lavoro, in seguito a infortunio.

L'indennità per il caso di morte viene limitata a lire 1000 se il lavoratore rimasto vittima dell'infortunio è nubile e non sia sostegno di famiglia.

L'indennità per l'inabilità permanente assoluta non viene diminuita, anche nel caso che il lavoratore sia nubile e non sia sostegno di famiglia.

In tutti questi casi l'età non esercita alcuna influenza per aumentare nè per diminuire l'indennità.

Art. 29.

Nel caso di inabilità parziale temporanea, l'indennità sarà giornaliera e comincerà a decorrere dal terzo giorno di malattia, nella misura di una lira al giorno per i nubili, e di lire 1.50 per gli ammogliati.

Però quando si verifichi l'inabilità permanente parziale, invece d'una indennità giornaliera si potrà corrispondere al colpito da infortunio un risarcimento una volta tanto da concordarsi fra l'assicurato e la Società assicuratrice, in conformità a quanto dispone a tale riguardo anche la legge per gl'infortuni sul lavoro industriale.

Art. 30.

Nel caso d'infortuni cagionati da macchine messe in azione da motori inanimati, tanto per gli addetti esclusivamente al servizio di dette macchine, come per i contadini addetti temporaneamente a completare il servizio delle macchine stesse, e qualora le macchine non siano fornite da speciale impresa estranea alla proprietà ed alla coltivazione del fondo, il proprietario o il conduttore del fondo stesso dovranno pagare la differenza di premio risultante fra la polizza di assicurazione agricola e quella di assicurazione industriale, e ciò in causa del diverso ammontare del risarcimento portato dalle due diverse assicurazioni.

Art. 31.

Coloro ai quali incombe l'obbligo di assicurare i loro terreni, potranno costituirsi in Consorzio comunale, circondariale o provinciale, consociandosi in sindacato di assicurazione mutua, purchè ogni Consorzio o sindacato comprenda almeno 20,000 ettari.

Art. 32.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso altri Istituti

assicuratori autorizzati, quei proprietari, fittabili e conduttori di fondi in genere, i quali fondassero a loro cura e spesa Casse d'assicurazioni mutue sugli infortuni del lavoro agricolo, riconosciute dalla legge.

Gli statuti e regolamenti di questi Consorzi, Sindacati, Casse mutue, dovranno essere approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato e quello del Consiglio superiore di previdenza.

Un elenco dei proprietari o fittabili e conduttori di fondi aderenti e iscritti nelle Casse mutue di assicurazione, dovrà essere depositato presso la Prefettura della provincia dove le dette Casse funzionano.

Nel caso di privati, proprietari di più di 20,000 ettari, da 20,000 ettari a 50,000 il premio di assicurazione per le diverse categorie di terreni sarà ridotto di un terzo, e da 50,000 ettari in più, sarà diminuito della metà dell'importo.

Art. 33.

La costituzione di questi Consorzi, Sindacati o Casse mutue d'infortuni, può anche per ragioni determinate da condizioni speciali di località e da speciali condizioni di aziende agrarie, essere resa obbligatoria, qualora il Ministero d'agricoltura riconoscesse conveniente o necessario di servirsi del loro mezzo per la esecuzione di quanto dispone la presente legge.

Art. 34.

Il contratto di assicurazione della terra per gl'infortuni sul lavoro, deve essere rinnovato ogni triennio. Ogni cambiamento avvenuto nel titolo di proprietà dei fondi assicurati, per vendita, cessione, eredità, espropriazione o qualunque altra ragione, deve essere immediatamente comunicato all'Istituto che ne assume l'assicurazione.

Art. 35.

Sono esenti dall'obbligo dell'assicurazione i canneti e i terreni paludosi, nonchè i terreni abbandonati e incolti qualora risulti provato da parte del proprietario che i detti terreni non sono suscettibili di coltivazione se non con eccessivo dispendio, sproporzionato alla produttività presumibile.

Art. 36.

Tutti gli atti, documenti e certificati, che dovessero venire rilasciati da uffici pubblici governativi, provinciali o comunali, saranno assolutamente gratuiti e in carta semplice.

Art. 37.

Tutto quanto si riferisce alla esecuzione della presente legge e ad ogni modalità di applicazione, verrà stabilito da un apposito regolamento.

PRESIDENTE. A norma del regolamento, il Senato deve ora fissare il giorno in cui questa proposta di legge deve essere svolta.

Quando crede il senatore Conti di poter svolgere la sua proposta?

CONTI. Io sono a disposizione del Senato, dichiarando che sarò brevissimo, perchè il Senato già conosce questo mio progetto. Lo presentai due anni or sono, e poi fu modificato a seconda dei consigli datimi e dei voti espressi da Comizi agrari.

Avendo già stampato il progetto corretto, io lo farò distribuire insieme alla relazione, così ciascun senatore potrà leggerlo con tutto suo comodo.

Non ripeterò l'errore commesso l'altra volta di tenere il Senato per un'ora e mezzo ad ascoltarmi; sarò breve, ripeto; e, se il Senato lo consente, potrò svolgere la mia proposta nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sarà messa all'ordine del giorno di domani lo svolgimento della proposta di legge del senatore Conti.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Il risultato delle due votazioni di ballottaggio sarà annunciato oggi stesso, e quello delle altre votazioni sarà proclamato nella seduta di domani.

(I senatori scrutatori ritirano le urne per procedere alla spoglio delle schede).

Risultato di votazione,

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio tra i senatori Caldesi e

Bettoni, per la nomina di un membro nella Commissione di finanze:

Senatori votanti	91
Maggioranza	46
Il senatore Caldesi	ebbe voti 48
» Bettoni	» 36
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	5

Eletto il senatore Caldesi.

Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio tra i senatori Rossi Luigi e Di Camporeale, per la nomina di un commissario nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti	89
Maggioranza	45
Il senatore Rossi Luigi	ebbe voti 59
» Di Camporeale	» 25
Voti nulli o dispersi	4
Schede bianche	1

Eletto il senatore Rossi Luigi.

Prego i componenti della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori a volersi immediatamente riunire per procedere all'esame dei titoli dei due senatori ultimi nominati.

Il risultato delle altre votazioni, come ho già detto si proclamerà nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Votazione per la nomina dei commissari:

- a) di sorveglianza al Debito pubblico (tre);
- b) di vigilanza al Fondo per l'emigrazione (tre);
- c) di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione (quattro);
- d) di vigilanza sul servizio del chinino (due);
- e) al Consiglio superiore del lavoro (tre);
- f) per la diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole (due);

II. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti per l'assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro.

La seduta è sciolta (ore 16 e 30).

Licenziato per la stampa il 1° aprile 1909 (ore 16,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.